

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

CONVENZIONE tra FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO & GOMMEUR SRL

Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato **Fondo Assistenza**) P.IVA 02131841005, sito in Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma, indirizzo PEC dipps.assistenzaps.conv@pecps.interno.it, rappresentato dal Dirigente Delegato - Primo Dirigente della Polizia di Stato dottoressa Tiziana Terribile

E

Gommeur S.r.l. (di seguito **Convenzionata**), con sede legale/operativa in zona industriale S.S. 553 snc - 64025 - Notaresco (TE), P. IVA/C.F. 01798220677, rappresentata dal Sig.re Francesco Massi, nato a Notaresco (TE) il 22.05.1955, Amministratore unico della Società,

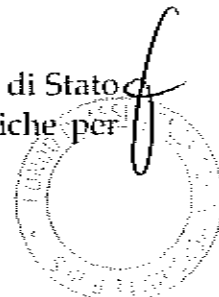
PREMESSO CHE

- La **Convenzionata** è titolare del sito internet www.gommeur.com, presso cui è possibile acquistare pneumatici ed accessori on-line, solo ed esclusivamente mediante accesso con dei codici utente abilitati e password, rilasciati ad enti ed aziende del settore pubblico e privato, che possono operare o in modalità virtuale oppure mediante una apposita card denominata "vip card";

- è necessario disciplinare i rapporti tra **Fondo Assistenza** e la **Convenzionata** in merito alle condizioni e modalità di riconoscimento delle agevolazioni offerte al personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, ed ai loro familiari (di seguito indicati come "Beneficiari");

CONSIDERATO CHE

nell'ambito delle proprie iniziative assunte a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, il **Fondo Assistenza** ritiene di fornire agli stessi vantaggiose condizioni economiche per l'acquisto di pneumatici ed accessori;



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

Gommeur riconosce al personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, ed ai loro familiari, per tutta la durata del presente accordo, uno sconto da un minimo del 20% ad un massimo del 65% , rispetto ai prezzi di listino praticati dalle case costruttrici, per l'acquisto di pneumatici e accessori on line.

L'elenco dei prodotti in convenzione ed i relativi sconti applicati sono consultabili sul sito internet della **Gommeur** www.gommeur.com tramite accesso alla convenzione con i codici riservati alla Polizia di Stato.

ART. 3

Agevolazioni - Modalità operative di erogazione delle agevolazioni

Per poter usufruire delle tariffe agevolate, loro riservate da **Gommeur**, i Beneficiari dovranno accedere alla convenzione dedicata ed indicata con la scritta "POLIZIA DI STATO" mediante l'inserimento del codice utente "POLIZIADISTATO" e della password "113113", abilitati per accedere alla procedura e rilasciati all'Ente per farne utilizzo nella modalità prevista nel sito www.gommeur.com, scegliere il modello di pneumatico confacente e inserire i propri dati per procedere all'ordine.

Il totale dell'ordine sarà comprensivo del contributo di spedizione (1€ iva inclusa a gomma) e del contributo obbligatorio smaltimento pneumatici (2,81€ iva inclusa a gomma).

La consegna dei prodotti può avvenire a scelta del Beneficiario presso il proprio indirizzo o uno dei centri convenzionati per il montaggio ed elencati nel sito.

I prezzi riportati nelle pagine del sito potranno subire variazioni in base agli aumenti dei prodotti ma saranno sempre ben visibili e leggibili.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 4 Pubblicazione

Il **Fondo Assistenza** provvederà a diramare la presente convenzione su tutto il territorio nazionale attraverso apposita circolare e la pubblicazione sul Portale Intranet della Polizia di Stato "DoppiaVela".

La **Convenzionata** autorizza l'utilizzo del proprio marchio esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo.

Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla **Convenzionata**.

Alla **Convenzionata** è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr 30.

Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 5 Obblighi della Convenzionata

La **Convenzionata** per tutta la durata del presente accordo si impegna a riconoscere ai Beneficiari le agevolazioni presenti sul sito alle condizioni agevolate nonché al riconoscimento dei Beneficiari come indicato al precedente art. 3 "*Agevolazioni - Modalità operative di erogazione delle agevolazioni*".

Art. 6 Assistenza

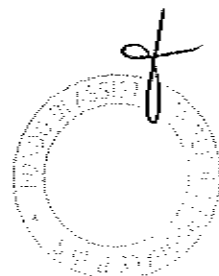
La **Convenzionata** presterà assistenza ai Beneficiari relativamente a contestazioni riguardanti la corretta applicazione delle tariffe agevolate attraverso il numero telefonico dedicato 085-8980661.

Art. 7 Durata e Recesso - Clausola risolutiva espressa

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e sarà valida per un anno.

Le parti, 30 giorni prima della scadenza prevista al comma che precede, potranno manifestare la volontà di rinnovare il presente atto convenzionale.

E' escluso qualsiasi rinnovo tacito della presente Convenzione.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 8 Garanzie

Le parti escludono che il presente accordo possa essere interpretato come un contratto di associazione, di società, di mandato, di agenzia, di joint-venture tra di loro ed in nessun caso la **Convenzionata** potrà compiere negozi di qualsiasi genere in nome o per conto del **Fondo Assistenza**;

La presente Convenzione sostituisce intese precedenti tra le parti in relazione a materie regolate dalla stessa.

Art. 9 Privacy

La **Convenzionata** s'impegna a rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali come contenuti nel D.lgs 196/03 e successive modifiche nell'espletamento delle prestazioni relative al presente Accordo.

I dati personali saranno trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: a) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite.

Detto trattamento è subordinato al consenso del Beneficiario. Il mancato consenso non permetterà alla **Convenzionata** di effettuare i relativi trattamenti, a far fruire dei relativi servizi e vantaggi commerciali e partecipare all'eventuale concorso o iniziativa.

Il Titolare del trattamento è la **Convenzionata**.

In qualsiasi momento il Beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy scrivendo o contattando la stessa.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 10

Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, con espressa inclusione di controversie relative alla validità o esistenza della presente Convenzione, dovrà essere decisa in via esclusiva dal Tribunale di Roma.

Art. 11

Controversie con i Clienti

La **Convenzionata** si obbliga - nella più ampia forma legale - a tenere sollevati il **Fondo Assistenza** e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese avanzate da soggetti terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione che sia imputabile alla **Convenzionata**.

Il **Fondo Assistenza** e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a sua volta autorizzano la **Convenzionata** a trattare i dati personali dei dipendenti Beneficiari previa autorizzazione degli stessi, per ogni adempimento o obbligo diretto e/o indiretto derivante dall'attuazione della presente Convenzione.

Art. 12

Modifiche della Convenzione

Le parti potranno, di comune intesa e in forma scritta, modificare il contenuto della presente Convenzione senza che ciò ne comporti la decadenza.

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga alla Convenzione dovrà essere specificamente concordata per iscritto dalle Parti.

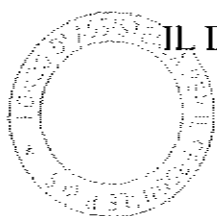
ART. 13

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione o nelle condizioni generali di vendita della **Convenzionata**, approvate espressamente dal **Fondo Assistenza**, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, 17 APR. 2014



IL DIRIGENTE DELEGATO

Terribile

GOMMEUR SRL

Rappresentante Legale

Francesco Vlassi